

News - 14/01/2022

## **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196. Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/6/2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.**

**Dal 14 gennaio 2022 scatta il divieto di vendita della plastica monouso. Multe fino a 25mila euro per i trasgressori**

Entrato in vigore il divieto di immettere al consumo i prodotti in plastica monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile conforme alle norme Uni En 13432 o Uni En 14995 con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% (dal 2024 diventerà 60%).

Il divieto è contenuto nell'articolo 5 del Dlgs 196/2021 ed entra in vigore il 14 gennaio (Gazzetta ufficiale 285/2021) e riguarda i prodotti indicati nella parte B dell'allegato. Si tratta del cosiddetto "Sup-single use plastics" di cui alla direttiva (Ue) 2019/904, ora attuata dal decreto; uno dei pilastri della strategia europea per la plastica nell'economia circolare approvata il 16 gennaio 2018 da Bruxelles. Il divieto riguarda anche tutti i prodotti in plastica oxodegradabili (cioè contenenti additivi chimici per la frammentazione).

Il Dlgs 196/2021 prevede la riduzione, entro il 2026 (rispetto al 2022), del consumo di molte tipologie di Sup (articolo 4, parte A dell'allegato) mediante accordo di programma stipulati tra ministeri Transizione ecologica, Sviluppo economico, regioni, imprese e associazioni di categoria. Per la modifica dei cicli produttivi sono previsti dieci milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Per promuovere l'acquisto e l'uso di materiali e prodotti alternativi, è riconosciuto, un credito d'imposta per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (massimo tre milioni in tutto). In entrambi i casi sono attesi i decreti del ministero Transizione ecologica.

Inoltre, l'articolo 6 prevede nuove caratteristiche costruttive di contenitori per bevande fino a tre litri e imballaggi compositi di bevande per i quali i tappi e i coperchi devono rimanere attaccati al contenitore (no per contenitori in vetro e quelli per fini medici speciali). Si aggiunge l'obbligo di marcatura (disciplinato dal regolamento 2020/2151/Ue) previsto per i Sup indicati nello schema (articolo 7) per informare i consumatori sulla gestione del rifiuto e la presenza di plastica nel prodotto.

La violazione degli obblighi relativi a divieto, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25mila euro (aumenta fino al doppio del massimo per l'immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore). È consentito l'esaurimento delle scorte per le quali possa dimostrarsi la messa a disposizione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.

---

### **Allegati**

» [Decreto legislativo 196/22](#)